



LexFori

**LUOGO DI AGGIORNAMENTO ED INFORMAZIONE SULLE
NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI,
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

1/2020

11 NOVEMBRE 2020

Schema “Decreto Ristori Bis” in vigore dal 09 novembre 2020

AVV. ENRICO T. PANERO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 09 novembre 2020 il Decreto Legge n. 149 del 09 novembre 2020, conosciuto meglio come “Decreto Ristori Bis” che prevede la sospensione di alcuni versamenti in scadenza il 16 novembre 2020, proroga dei termini di versamento del secondo acconto delle imposte in scadenza al prossimo 30 novembre 2020 e introduce ulteriori disposizioni di vantaggio a seconda della ubicazione della sede e della tipologia di attività esercitata dalle imprese.

Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 9 novembre 2020.

1. Sospensione di alcuni versamenti in scadenza al 16 novembre 2020

A chi si rivolge:

- Soggetti che hanno sede sull'intero territorio nazionale e svolgono una delle attività economiche sospese con il precedente DPCM del 3 novembre 2020, ovvero di attività dettaglio non incluse negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 novembre 2020;
- Soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree cosiddette “Regioni Arancione” e “Regioni Rosse”;
- Soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “Zona Rossa” e che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al “Decreto Ristori bis”, ovvero esercitano l'attività alberghiera, di agenzie di viaggio o tour operator.

Gli interessati possono sospendere i versamenti in scadenza al 16 novembre 2020 per i seguenti tributi:

- IVA, relativa sia alla liquidazione mensile di ottobre 2020 che alla liquidazione del trimestre luglio-settembre 2020, nonché al versamento in scadenza a fine novembre

relativo all'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati;

- le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- le trattenute relative all'addizionale regionale comunale Irpef, operato in qualità di sostituti d'imposta.

I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

2. Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

I datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1, possono sospendere i versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020; tale sospensione non vale per i versamenti INAIL che devono essere regolarmente versati.

È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti del mese di novembre 2020 dai datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree della c.d. “Zona Rossa”, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.

Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

3. Esonero contributivo filiere agricole

È riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 (in aggiunta all'esonero relativo alla mensilità di novembre, già conosciuta dal “Decreto Ristori”) a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente Decreto Ristori Bis.

4. Proroga secondo acconto imposte anche senza calo di fatturato.

Disposizione valida sull'intero territorio nazionale

A chi si rivolge:

- soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare

non superiore ad euro 5.164.569, anche se presentano delle cause di esclusione dell'applicazione degli ISA;

- soggetti che applicano il regime forfettario oppure quello di vantaggio perché svolgono attività economiche per le quale sono previsti gli ISA, anche se ne fossero esclusi dalla relativa applicazione;
- soggetti che partecipano società, associazioni di imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza” (socio di società di persone, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono aziende coniugali, componenti di associazione tra artisti e professionisti, soci di società di capitali “trasparenti”), che nel primo semestre dell'anno 2020 hanno registrato una diminuzione di almeno il 33% dell'ammontare del fatturato o dei corrispettivi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tali soggetti possono versare al 30 aprile 2021 (invece della scadenza ordinaria del 30 novembre 2020) la seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) per le quali sia applicano i medesimi criteri di versamento dell'acconto.

Disposizione valida per alcune imprese con sede nella “Zona Rossa e Zona Arancione”

A chi si rivolge:

- soggetti che esercitano una delle attività sospese o limitate, individuate nell'Allegato 2 del Decreto Ristori bis che hanno il domicilio fiscale la sede operativa nella Zona Rossa;
- soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti che hanno il domicilio fiscale con la sede operativa nella “Zona Arancione”.

Anche in assenza del requisito di calo di fatturato, tali soggetti possono versare al 30 aprile 2020 (invece della ordinaria scadenza del 30 novembre 2020) la seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”). Sono interessate dalla proroga anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfettario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) le imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell'acconto.

Rimangono esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari; inoltre, non verrà in nessun modo rimborsato quanto fosse già stato versato.

5. Ampliamento beneficiari fondo perduto – nuovi codici ATECO

Il decreto “Ristori Bis” nel suo Allegato 1 ha ulteriormente ampliato le categorie di attività che possono godere del Contributo a Fondo Perduto nelle percentuali indicate nel medesimo allegato che va a sostituire il precedente elenco; rimangono valide le precedenti

disposizioni in merito alle modalità di ricezione del contributo a fondo perduto (per gli aventi diritto, accredito diretto sul conto corrente per chi lo avesse già richiesto precedentemente, ovvero presentazione istanza all’Agenzia delle entrate per chi non lo avesse chiesto).

Tra i nuovi beneficiari si trovano:

- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- corsi di danza, corsi sportivi e ricreativi;
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionali a moneta o a gettone;
- attività delle lavanderie industriali;
- traduzione interpretariato, musei, bus turistici.

Inoltre, per alcune attività individuate da precisi codici ATECO (gelaterie pasticcerie 561030 e 561041; bar e altri esercizi simili senza cucina 563000; alberghi 551000) che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nella “Zona Rossa” o nella “Zona Arancione” viene aumentato di un ulteriore 50% il contributo previsto dal precedente decreto ristori.

6. Nuovo contributo a fondo perduto per l’anno 2021 per determinate attività

Per l’anno 2021 viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore:

- degli operatori con sede operativa nei centri commerciali;
- degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

Il contributo verrà così determinato:

- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1, sarà determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n° 137/2020;
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientra nell’Allegato 1, spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del D.L. 137/2020 e sarà determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa all’Agenzia delle entrate.

Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle entrate, previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell’articolo 1 del citato D.L. 137/2020.

7. Credito d’imposta canoni di locazione – complemento alle attività in zona rossa

Il credito d’imposta per il canone di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 alle imprese che svolgono le attività di cui all’allegato 2, nonché alle imprese che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12, che hanno la sede operativa nella “Zona Rossa”.

8. Cancellazione seconda rata IMU – scadenza 16 dicembre 2020

È disposta la cancellazione della seconda rata IMU, in scadenza al prossimo 16 dicembre 2020, limitatamente agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2, ubicati nei comuni delle aree della zona rossa.

9. Proroga cassa integrazione COVID19

È prorogato al 15 novembre 2020 il termine di decadenza per l'invio delle domande di accesso alla cassa integrazione Covid e di trasmissione di dati necessari per il pagamento per il saldo che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il primo e il 30 settembre 2020.

Viene inoltre previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (Data di entrata in vigore del Decreto Ristori Bis), estendendo di fatto la possibilità di cassa integrazione COVID anche per gli assunti dopo il 13 luglio 2020.

10. Congedo straordinario

Nei comuni appartenenti alla "Zona Rossa" nei quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, viene riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori degli alunni delle suddette scuole, che fossero lavoratori dipendenti, esclusivamente nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

Il congedo straordinario è riconosciuto anche i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

11. Bonus baby sitter

Nei comuni appartenenti alla "Zona Rossa" nei quali è stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado viene introdotto un bonus baby sitter di euro 1000 (mille), da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario gli di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il bonus babysitter è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

12. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Al fine dell'erogazione dell'indennità di 800 (ottocento) euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il comitato italiano paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 17 del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

AVV. ENRICO T. PANERO

Allegato 1 (Articolo 1)**(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)**

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%



Codice ATECO	%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%



Allegato 2 (Articolo 2)**(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto)**

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%



Codice ATECO	Descrizione	%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

